

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C.

Per la Sig.ra **Trovato Lucia**, nata in Acireale (CT) il 18/12/1977, c.f. TRVLCU77T58A028F, e residente in Acireale (CT) Via G. Gozzano n. 76, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095 623374 , ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

1

-APPELLANTE-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR)**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100 - Genova (GE) – C.F. 80101740100 PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it;



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA

UFFICIO II, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Via Assarotti 38 - 16122 Genova uspge@postacert.istruzione.it, C.F. 80036490102, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100 - Genova (GE), C.F. 80101740100 PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it;

-E nei confronti di: tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto sede definitiva a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dall'appellante all'interno della propria domanda di mobilità, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio e/o fase, ed, in caso di accoglimento del presente reclamo, la stessa potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti.

-APPELLATI-

Avverso la sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Genova n. 599/2017, pubblicata in data 04/07/2017 e mai notificata, relativa al procedimento R.G. 1182/2017.

PREMESSO IN FATTO

L'odierna appellante, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, era inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) della Provincia di Catania.

Con la **L. n. 107/2015**, per i docenti precari della scuola primaria e secondaria è stato previsto un piano straordinario di assunzione che vedeva tali docenti, sulla base di richieste volontarie, ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Tali fasi di immissioni in ruolo venivano suddivise in: **fase 0 e A** a carattere provinciale, **fase B e C** a carattere nazionale.

In virtù di tale ripartizione la docente, veniva inserita nella fase assunzionale C) e, per l'effetto, otteneva una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dall'A.S. 2015/16, ottenendo la sede provvisoria dove prendere servizio.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche al fine di far acquisire la sede definitiva ai docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/2016, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, l'appellante presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale specificando: 1) di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; 2) ed indicando, quali preferenze territoriali, **200 ambiti**, tra i quali ha collocato per primi quelli della Regione Sicilia, ed in particolare della Provincia di Catania.

A seguito di tale istanza di mobilità, volta all'ottenimento della sede di servizio definitiva per l'A.S. 2016/17, alla docente veniva assegnato il punteggio di **12** e veniva destinata dapprima all'Ambito LIGURIA 0003, dove è attualmente titolare.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

La docente, APPARTENENTE ALLA FASE C DELLA MOBILITA' 2016/17, veniva scavalcata nelle sedi della stessa prioritariamente scelte da altri colleghi collocati nella fase D della mobilità, che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza dell'appellante stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase D un ambito della Regione Sicilia negato invece alla docente appartenente alla FASE C .

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava all'appellante, a mezzo della posta elettronica ordinaria, (modalità, tra l'altro, non consentita dal bando di mobilità), che, *"per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Liguria Ambito 0003 su Scuola Primaria - posto comune"*.

Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è già stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, ed in particolare l'assegnazione della docente all'ambito territoriale LIGURIA 0003, inserito dalla stessa al posto **n. 50** tra le preferenze territoriali espresse nella domanda di mobilità, sono illegittime e lesive dei suoi diritti.

Infatti, avverso codesti atti, in data 05/04/2017, è stato depositato ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Genova, **R.G. 1182/2017**, con cui l'odierna appellante conveniva in giudizio le controparti per:



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

-Sentire sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva, e comunque vedere disporre qualunque altro provvedimento idoneo ad eliminare il pregiudizio da ella subito e subendo;

-Sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'assegnazione definitiva, in base al punteggio ed alla PRIORITA' data dall'appartenenza alla FASE C della mobilità, presso una sede scolastica sita nell'Ambito territoriale della Regione Sicilia più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso uno degli ambiti territoriali della Provincia di Catania, o, in subordine, presso uno degli ambiti inseriti tra i primi nella domanda di mobilità;

-Sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

Il giudice di prime cure, con **sentenza n. 599/2017**, rigettava il ricorso, in quanto non individuava alcuna irregolarità nell'ottenimento da parte di docenti appartenenti alla FASE D di sedi prioritariamente selezionate dall'odierna appellante appartenente alla FASE C tra le preferenze nella domanda di mobilità. Siffatta conclusione veniva dall'Autorità giudicante fondata sulla considerazione per cui suddette sedi si erano liberate solo a conclusione delle operazioni di FASE C, nonché sulla presunta esistenza di tante graduatorie quante sono le preferenze di ciascun candidato. Né suddetta pronuncia riteneva sindacabile, in quanto fondato su scelte discrezionali di autonomia organizzativa, il meccanismo adottato dal MIUR per la regolazione delle assegnazioni di mobilità. Infine, detta sentenza non riteneva sussistenti i pregiudizi di ordine



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

morale e materiale lamentati dall'odierna appellante in conseguenza dell'assegnazione attribuitale.

A seguito dell'esito negativo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante si costituisce innanzi all'Ill.mo Giudice adito, ritenendo la sentenza ingiusta e chiedendone la riforma per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare, questa difesa intende ribadire, in ragione del carattere viziato dell'intera procedura di mobilità, il diritto dell'odierna appellante ad ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione definitiva, nonché l'assegnazione, in base al punteggio ed alla priorità data dall'appartenenza alla FASE C della mobilità, presso una sede scolastica sita nell'Ambito territoriale della Regione Sicilia più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso uno degli ambiti territoriali della Provincia di Catania, o, in subordine, presso uno degli ambiti inseriti tra i primi nella domanda di mobilità.

Anzitutto, per avvalorare la fondatezza delle ragioni dell'odierna appellante, si intende replicare alle considerazioni di fatto e di diritto in base alle quali il Giudice del Lavoro ha disposto il rigetto del ricorso di primo grado.

In primo luogo, si intende replicare alle considerazioni espresse dal giudice di primo grado sulla presunta regolarità nell'ottenimento da parte di docenti appartenenti alla FASE D di sedi prioritariamente selezionate dall'odierna appellante, appartenente alla FASE C, tra le prime



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

preferenze nella domanda di mobilità, da un lato sulla considerazione per cui suddette sedi si erano liberate solo a conclusione delle operazioni di FASE C, potendo dunque solo spettare agli appartenenti alla fase successiva, nonché per il rilievo della presunta esistenza di tante graduatorie quante sono le preferenze di ciascun candidato.

Sul punto occorre ribadire che è da considerarsi pienamente legittima l'impugnazione da parte della docente dei trasferimenti della FASE D.

Infatti è necessario ribadire, come già spiegato nell'ambito del ricorso di primo grado, e come verrà nuovamente chiarito di seguito, che le singole fasi della procedura di mobilità non sono indipendenti l'una dall'altra, bensì collegate GERARCHICAMENTE.

Ciò significa che i docenti delle singole fasi potranno accedere solo alle sedi di servizio residue dopo la conclusione delle operazioni della fase precedente. Appare dunque legittimata l'appellante a dolersi del trasferimento in Sicilia ottenuto a causa di un errore nell'algoritmo da colleghi appartenenti ad una fase deteriore alla propria, perché illegittimo e lesivo dei propri interessi, in quanto questi docenti avrebbero potuto usufruire dell'assegnazione di dette sedi SOLO SUBORDINATAMENTE, cioè qualora fossero residue all'esito delle operazioni di trasferimento riguardanti la FASE C.

Suddette considerazioni sulla struttura gerarchica delle fasi della procedura di mobilità sono confermate dall'**art. 6 del C.C.N.I. dell'08.04.2016**.

Ai sensi di detta norma, infatti, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'A.S. 15/16 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito); III)- fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase assunzionale zero ed A del piano di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre "istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito" dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Inoltre, l'**Allegato 1 al C.C.N.I.** prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra dando precedenza alla Fase C, solamente per i posti residuati, prevedendo lo scorrimento della Fase D.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma.

La docente, odierna appellante, che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase C, dunque, avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase D, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda, invece è stata destinataria di un ambito territoriale indicato solo al **n. 50** tra le preferenze espresse, vedendosi scavalcare nell'assegnazione delle sedi prioritariamente selezionate da colleghi collocati in fase peggiore alla propria, e che dunque avrebbero solo potuto accedere ai posti residuati successivamente allo scorrimento della FASE C.

Si tiene, pertanto, a ribadire che la FASE C HA UNA PRECEDENZA ASSOLUTA RISPETTO ALLA FASE D, non parlandosi nel CCNL solo di attribuzioni di punteggi, ma di priorità di fasi e punteggi.

Per quanto riguarda gli appartenenti alla FASE D della mobilità nazionale, essi, a differenza di quelli di FASE C, al momento della richiesta AVEVANO GIA' UNA PROVINCIA DI TITOLARITA', data loro al momento dell'immissione in ruolo 2015/16, ed avendo tale titolarità hanno potuto partecipare IN MODO PRIORITARIO agli spostamenti PROVINCIALI. Proprio per questo la normativa ha previsto l'eventuale loro trasferimento su base interprovinciale, **DOPO LE**



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

OPERAZIONI DI CUI ALLA FASE C, all'interno della quale ricadevano docenti SENZA SEDE DI TITOLARITA', che dunque avevano necessità di ottenerla partecipando alla mobilità 2016/17 SU BASE NAZIONALE.

Oggetto del reclamo di cui sopra è dunque il diritto dell'appellante, in qualità di docente senza sede, all'assegnazione definitiva di una cattedra presso una sede scolastica sita in uno degli ambiti territoriali scelti prioritariamente dalla stessa, ambiti ai quali invece sono stati illegittimamente assegnati docenti che, non solo avevano un punteggio a lei inferiore, ma soprattutto **APPARTENEVANO ALLA FASE D, già titolari di sede, e dunque avevano sì, ai sensi del CCNI citato, la priorità nello spostamento all'interno della provincia di appartenenza, ma non nei movimenti INTERPROVINCIALI**, ai quali potevano accedere solo sui posti residuati **"dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti"**.

Sembra anche logico, infatti, che il MIUR abbia previsto prima di tutto di assegnare una sede di lavoro agli insegnanti che non l'avevano, e solamente successivamente di provvedere alle eventuali richieste di trasferimento degli insegnanti già titolari di sede.

Di conseguenza, si precisa che i movimenti INTERPROVINCIALI di FASE D, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I., avrebbero potuto avvenire solo *"nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti"*.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Risulta, quindi, chiaro che, per l'indicata disciplina di riferimento, i docenti di FASE D avessero già una sede assegnata, e potevano ottenere il trasferimento su base nazionale esclusivamente su posti "resisi vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti".

Né si può affermare che l'eventuale sopravvenuta liberazione di sedi legittimi l'attribuzione delle stesse ai docenti di fase successiva, senza rispettare la precedenza posseduta da quelli di fase precedente. Né tantomeno è possibile dedurre dalle disposizioni anzidette l'esistenza di ulteriori graduatorie basate sulle preferenze di ciascun candidato, oltre a quella suddivisa per fasi e punteggio.

Non è dato comprendere, pertanto, come sia stato possibile che alcuni docenti appartenenti alla Fase D, ed aventi punteggi inferiori all'odierna appellante, siano stati assegnati in ambiti prioritariamente scelti dalla stessa, appartenente alla Fase C, di fatto scavalcandola.

In definitiva, dunque, si ribadisce che oggetto del presente reclamo è il diritto dell'appellante, in qualità di docente senza sede appartenente alla Fase C, all'assegnazione definitiva di una cattedra presso una sede scolastica su base nazionale, sita in uno degli ambiti territoriali scelti prioritariamente dalla stessa, ambiti ai quali invece sono stati illegittimamente assegnati docenti che **appartenevano alla FASE D della mobilità Interprovinciale, già titolari di sede nella loro provincia di immissione in ruolo, che avevano già avuto, ai sensi dell'art. 6 CCNI citato, la priorità nello spostamento all'interno della provincia di appartenenza, ma che potevano**



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

accedere ai movimenti INTERPROVINCIALI solo sui posti residuati **“dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”**.

Ulteriormente, poi, appare opportuno fornire una replica sul rilievo della presunta insindacabilità, in quanto attinente all’ambito discrezionale di autonomia organizzativa, e dunque non assoggettabile alla valutazione dell’autorità giudiziaria, del meccanismo adottato dal MIUR per la regolazione delle assegnazioni di mobilità.

Da questo punto di vista, occorre ancora una volta ribadire che la procedura di mobilità si svolge secondo la rigida gerarchia per FASI e punteggi prevista dalla regolamentazione sopra descritta, e di conseguenza il MIUR, ai sensi di detta disciplina, non ha alcun margine di valutazione discrezionale sull’adozione ed organizzazione del meccanismo di attribuzione delle sedi di servizio.

Anzi, l’assegnazione di sedi secondo criteri non conformi al suddetto sistema per FASI e punteggi previsto dalla disciplina darebbe luogo a illegittimità, configurandosi come arbitraria, nonché genererebbe un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri docenti cui suddette cattedre spetterebbero, ma che invece si ritroverebbero ingiustamente scavalcati da colleghi aventi meno diritto di loro di ottenerle.

Sulla base di tali considerazioni, sussistono pienamente i presupposti a sostegno della domanda della docente, in quanto la medesima ha pieno diritto a lamentare i trasferimenti dei colleghi con meno requisiti di lei nelle sedi da ella prioritariamente selezionate, non trattandosi di scelte



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

che il MIUR poteva compiere o regolare discrezionalmente, bensì di decisioni ingiuste e sfocianti nell'arbitrarietà.

Replicato ai principali passaggi motivazionali che avevano condotto al rigetto del ricorso in sede di giudizio di primo grado, e prima di passare alle ulteriori considerazioni di merito e giurisprudenziali sulle quali si fonda la domanda dell'appellante, appare opportuno, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, ricostruire anche in sede di secondo grado il quadro normativo di riferimento.

Innanzitutto occorre osservare che, con **Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che "le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa".

Il **C.C.N.I. dell'08.04.2016** "concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017", all'**art. 3**, avente ad oggetto la "mobilità territoriale a domanda e d'ufficio" disponeva espressamente che: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".

Come, detto, poi, l'**art. 6** del citato C.C.N.I., suddivideva le operazioni di mobilità territoriale nelle quattro fasi: A,B,C,D.

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il "sistema delle precedenze" prevedendo, chiaramente, che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica".*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'**art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'**art.6**, avente ad oggetto "organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi", prevedeva che: "i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line".

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio".



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Si ribadisce, inoltre, come l'**Allegato 1 al C.C.N.I.** prevedeva l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale; 2) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE C a cui appartiene l'odierna appellante.

Infatti, nel caso di specie, come detto, la docente si è vista assegnare un ambito territoriale



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

richiesto solo al n. 50 delle preferenze territoriali, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase C rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase successiva.

A titolo esemplificativo, come già rilevato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase D di alcuni insegnanti, per verificare che, di fatto, tali docenti, pur appartenendo alla fase D, hanno avuto una sede che l'appellante aveva indicato prioritariamente rispetto a quella assegnata. In particolare, l'insegnante **Baglieri Chiara, fase D** è stata assegnata in Sicilia ambito 0026 su posto comune, sede collocata al n. 6 tra le proprie preferenze territoriali.

A causa dell'errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui l'appellante – di dover accettare un ambito meno gradito, assegnando invece quelli scelti prioritariamente a candidati collocati in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), in virtù di punteggi più bassi.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio spettante alla docente appellante, NONCHE' L'APPARTENENZA ALLA FASE C, sarebbe stato sufficiente per garantirle una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita in posizione migliore fra le sue preferenze territoriali.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che “l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) – valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (**T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006**).

Ed ancora, “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (Cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009**).

La circostanza per cui l’algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei macroscopici errori, è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza, come anche riconosciuto dalla sentenza impugnata, la quale nell’evidenziare l’esistenza di vari precedenti favorevoli e concordi con gli orientamenti esposti dalla presente difesa, disponeva la compensazione delle spese di lite.

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un’ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un’insegnante di Napoli, che aveva



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c'è stata l'**ordinanza del Trib. Trani n. 5890 del 16 settembre 2016**, la quale ha dichiarato illegittima l'assegnazione dell'Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente reclamo, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello dell'odierna appellante, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Con **Ordinanza n. 10589/16**, sempre il **Tribunale di Napoli** ha dichiarato l'illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria, in quanto la ricorrente, pur avendo un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello di altri colleghi, è stata assegnata ad un ambito lontano dalla sua residenza e da quello richiesto. Tale condotta amministrativa secondo l'autorità giudicante concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola, dell'O.M. 241/2016 e dell'art. 28 comma 1 D.P.R. 487/1994 (analoghe considerazioni vengono svolte dal **Trib. Di Napoli ord. 12/03/2017**).

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria) non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

Il **Trib. di Roma n. 22335/2017 del 07/03/2017**, in accoglimento del ricorso proposto da una docente di scuola primaria illegittimamente trasferita nell'ambito Lazio 0006 (Roma centro), ha annullato il trasferimento e disposto l'assegnazione della stessa nella provincia di residenza, avendone il necessario punteggio.

Sulla medesima scia si pongono anche il **Tribunale di Latina Ord. 14/03/2017** e il **Trib. Monza sent. 30/2017**, i quali confermano l'errore dell'algoritmo della procedura di mobilità e



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

riconoscono il diritto dei ricorrenti ad ottenere il trasferimento presso l'Ambito territoriale di residenza, in base alla priorità per punteggio e fase di appartenenza.

Ancora, il **Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017)** ed il **Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (D e C) e dello scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Sicilia.

Con riguardo ad un caso analogo a quello prospettato nel presente reclamo, il **Tribunale di Venezia**, con **sentenza 494/2017 del 26/07/2017**, ha riconosciuto il diritto della docente ricorrente, appartenente alla FASE C, all'assegnazione nell'ambito territoriale della Sicilia da ella prioritariamente scelto nella procedura di mobilità. L'autorità giudiziaria, infatti, ha constatato come, ai sensi del CCNL del 08/04/2016, le fasi della mobilità siano in rapporto gerarchico tra loro, sicché le assegnazioni della fase successiva possono avvenire non prima della conclusione delle operazioni della fase precedente, ordine violato nel caso di specie, ove la docente era stata indebitamente sorpassata nell'assegnazione delle sedi prescelte da colleghi collocati in fase D, venendo destinata ad ambito territoriale notevolmente distante dal nucleo familiare (dello stesso avviso anche il **Trib. di Patti sent. 1177/2017 del 10/07/2017**).



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Ed infine, allo stesso modo, con la **sent. 273/2017** del **13/09/2017**, il **Tribunale di Cuneo** ha condannato il MIUR a disporre l'assegnazione di una docente all'ambito territoriale della Sicilia da ella scelto tra le prime preferenze nella domanda di mobilità. L'Autorità giudicante, infatti, ha riconosciuto l'illegittimità del meccanismo di mobilità, in quanto non rispettoso della gerarchia per fasi, ed ha riconosciuto l'attribuzione dell'onere della prova di avere correttamente operato in capo al datore di lavoro pubblico.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della docente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altri candidati che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, i quali come lei hanno preso parte alla mobilità 2016/17, ma che sono collocati in una fase di mobilità territoriale successiva (fase D).

Stante quanto detto nei motivi che precedono, giova ribadire, anche in sede di reclamo, i numerosi vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016.

In particolare:

A) L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A., laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazione è secretato).



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza" ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: "l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art. 6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, ab externo, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Peraltro, come già esposto, il fatto che la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, che con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ove è chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutti i rilievi evidenziati nel presente reclamo, è chiaro che l'assegnazione della docente risulta illegittima, in quanto negli altri ambiti da ella prioritariamente richiesti vi erano posti disponibili, essendo stati questi successivamente assegnati a docenti di fase peggiore alla propria, in virtù di un errore nell'algoritmo del MIUR.

Appare evidente, quindi, che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Con riguardo, infine, ai pregiudizi di ordine morale e materiale della controversia, la cui assenza è stata contestata nella sentenza di primo grado, giova ribadire che, l'assegnazione della docente in un ambito diverso dalle sue prime preferenze e notevolmente distante dal nucleo familiare, in virtù di un procedimento viziato da alterazione dell'algoritmo elettronico che ne regolava le funzioni, ha arrecato alla stessa gravi ed irreparabili danni.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per l'appellante di contribuire alle necessità della propria famiglia. Tale pregiudizio assume il carattere dell'irreparabilità in quanto consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, in una sede di servizio sin troppo distante dal marito ed ai propri affetti.

Inoltre, la lontananza dalla propria residenza costringe l'appellante a dotarsi di un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico, con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la docente deve provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per la contribuzione al menage familiare,



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna appellante, considerando la sproporzione tra le spese da sostenere rispetto allo stipendio che la stessa percepisce.

Quanto alla specifica situazione familiare della docente, si tiene ad evidenziare che la Sig.ra Trovato Lucia è attualmente l'unico parente più prossimo in grado di provvedere alle esigenze di costante accudimento del proprio fratello, Trovato Liborio (nato ad Acireale il 25/10/1967), portatore di handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3) che necessita dunque assistenza continua permanente e globale, situazione oltre tutto aggravata anche alla luce dell'accertamento della situazione di handicap (art 3 comma 3) del padre, Trovato Vincenzo, avvenuto nel giugno 2017 (come chiarito dalla documentazione allegata al presente atto) e della madre disabile e del fratello Trovato Luciano anch'esso invalido.

Di conseguenza, risulta palese il diritto della docente ad essere assegnata ad un ambito territoriale che rispetti il principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare, e che le consentirebbe di prestare la propria attività lavorativa senza alcun pregiudizio.

Alla luce di queste ultime considerazioni, non v'è chi non veda come l'attuale assegnazione arreca gravi danni economici e morali all'appellante.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, l'odierna appellante Sig.ra Trovato Lucia, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto

CHIEDE



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza **n. 599/2017**, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

:

Contrariis reiectis

Preliminarmente:

- Disporre l'acquisizione del fascicolo n. **R.G. 1182/2017**, relativo al provvedimento oggetto del presente appello;
- In accoglimento del presente appello, e riformando il decreto impugnato, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR LIGURIA – Ufficio II – Ambito territoriale per la Provincia di Genova, ed agli altri enti convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della docente all'ambito territoriale della Sicilia più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, ed in particolare presso uno degli ambiti territoriali della Provincia di Catania, o in subordine presso uno fra quelli inseriti tra i primi nella domanda di mobilità.

Nel merito:



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

- Accertare e dichiarare il diritto della docente ad ottenere l'assegnazione definitiva in base al punteggio ED ALLA PRIORITA' DATA DALL'APPARTENENZA ALLA FASE C;
- Ritenere e dichiarare il diritto della docente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella Provincia di Catania;
- Ordinare quindi alle controparti di provvedere a tale trasferimento;
- Accertare e dichiarare il diritto della docente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;
- Condannare le controparti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e con distrazione a favore del procuratore costituito.

In via istruttoria:

Ordinare, ove ritenuto necessario, agli Enti convenuti di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenze.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Ordinare agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale presentata dalla Sig.ra Trovato
2. Documenti attestanti l'identità della parte appellante.
3. Sentenze di merito
4. Ordinanze cautelari
5. CCCL
6. DM
7. PROSPETTO MIUR
8. SITI MIUR
9. SENTENZA PRIMO GRADO
10. RICORSO PRIMO GRADO

29

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 11/11/2017



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Avv. Cinzia Caruso

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della Sig.ra Trovato Lucia, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto della docente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dall'appellante sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o fase, ed, in caso di accoglimento del reclamo, la docente potrebbe esser trasferita al posto di uno detti colleghi;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

- La notifica del reclamo nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente atto, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;
- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la docente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Paternò 11/11/2017

Avv. Cinzia Caruso

